



VIII ISTIT. ISTR. SEC. II GRADO - M. F. QUINTILIANO-SIRACUSA
Prot. 0013177 del 04/09/2024
IV (Uscita)

Ai Docenti
Al personale ATA
p.c. Al DSGA
Albo d'Istituto
ATTI

CIRCOLARE N.7

Oggetto: Breve guida sulla partecipazione ad attività di formazione e aggiornamento per il personale della scuola - La normativa, le differenze tra personale docente ed ATA, criteri di fruizione e obblighi sulla partecipazione.

NORMATIVA

In via generale il riferimento normativo è l'art. 22 del CCNL 19.04.2018. Per tutti i dipendenti del comparto scuola tale articolo dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità. Le iniziative formative, ordinariamente, si svolgono fuori dell'orario di insegnamento e che il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.

DIFFERENZE TRA PERSONALE DOCENTE E PERSONALE ATA

Si premette che l'art. 64 non fa alcuna differenza tra personale assunto a tempo determinato o indeterminato contenendo esclusivamente la dicitura generica di "personale" che si riferisce a tutto quello in servizio. Pertanto, il diritto all'aggiornamento/formazione spetta a tutto il personale della scuola senza esclusione alcuna: docenti, educatori ed ATA di ogni ordine e grado assunti a tempo indeterminato e determinato (anche se per "supplenza breve" o "fino avente titolo") compreso il personale in regime di part time.

Personale docente (compresi i docenti di strumento musicale e materie artistiche)

Il personale docente ha diritto alla fruizione di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico, secondo eventuali criteri di fruizione stabiliti a livello di istituto, per la partecipazione a iniziative di formazione con l'esonero dal servizio e con possibilità di essere sostituiti anche da supplenti nominati dalle graduatorie di istituto. Lo stesso diritto dei 5 giorni a titolo di formazione spetta agli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche per partecipare ad attività musicali ed artistiche.

Il diritto ai 5 giorni è valido anche per la partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento in qualità di formatore, esperto o animatore. La partecipazione ad iniziative di formazione come docente o come discente non sono tipologie cumulabili. Pertanto, i giorni di permesso si intendono 5 complessivi tra corsi in cui il docente è discente e quelli in cui è formatore.



Personale ATA

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, può partecipare, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative o di aggiornamento organizzate dall'amministrazione o svolte dall'Università o da enti accreditati. La partecipazione alle iniziative di aggiornamento avviene nel limite delle ore necessarie alla realizzazione del processo formativo, da utilizzare prioritariamente in relazione all'attuazione dei profili professionali. In quest'ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le esigenze, tenendo conto anche del tempo necessario per raggiungere la sede dell'attività di formazione. Se la partecipazione ai corsi di formazione avviene al di fuori dell'orario di lavoro le ore aggiuntive prestate vengono recuperate con ore di permesso o con ferie. Pertanto, il personale ATA ha diritto al recupero delle ore di partecipazione al corso se tenuto fuori dall'orario di servizio.

Si noti come per il personale ATA, a differenza di quello docente, non è definito il numero di giorni di permesso consentiti per partecipare alle attività di formazione.

I permessi, quindi, sono rimessi alla valutazione del dirigente scolastico (anche in relazione ad eventuali criteri stabili a livello di istituto) che dovrà valutare le richieste in base alle esigenze di servizio (è bene che il dirigente acquisisca anche il parere del Dsga).

I CRITERI DI FRUIZIONE E L'INFORMAZIONE PREVENTIVA DEL DIRIGENTE

Come finora detto, il CCNL comparto Scuola dispone che "La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità."

Lo stesso afferma però che "A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un'informazione preventiva sull'attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l'aggiornamento"; e che "Sono materie di informazione preventiva annuale i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento".

Pertanto, il diritto del personale alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento si dovrà comunque "muovere" all'interno di eventuali criteri di fruizione stabiliti (inoltre, per il personale ATA, è espressamente specificato che può partecipare ai corsi di aggiornamento e formazione, previa autorizzazione del capo d'istituto, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio).

CRITERI

1. La concessione del permesso prioritariamente per attività di formazione previste dal Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione coerenti con il contenuto delle attività previste nel Piano dell'Offerta Formativa
2. Il tempo di richiesta del permesso: le richieste di permesso per la formazione andranno presentate almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.
3. Se per lo stesso periodo o corso di formazione vi siano più richieste di partecipazione in tutto o in parte coincidenti, si darà priorità al docente ad attività di formazione su contenuti disciplinari o d'area disciplinare, poi a chi deve completare attività di formazione iniziate nell'a.s. precedente, a seguire a chi presenta domanda per la prima volta e così via.
4. Nel caso in cui pervengano più domande di partecipazione allo stesso corso di aggiornamento, fatti salvi i punti precedenti, a parità di condizione sarà autorizzato, nel rispetto delle esigenze di servizio, il personale secondo l'ordine di presentazione della relativa richiesta.



5. È chiaro che un eventuale rifiuto da parte del dirigente potrà essere legittimo se la richiesta da parte del personale di partecipazione al corso di formazione/aggiornamento non sia conforme ai criteri di cui il dirigente stesso ha dato informazione.

L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI DI AGGIORNAMENTO È DELIBERATA DAL COLLEGIO DEI DOCENTI

L'art. 65/1 del CCNL comparto Scuola dispone che “Alle istituzioni scolastiche singole, in rete o consorziate, compete la programmazione delle iniziative di formazione, riferite anche ai contenuti disciplinari dell'insegnamento, funzionali al PTOF, individuate sia direttamente sia all'interno dell'offerta disponibile sul territorio, ferma restando la possibilità dell'autoaggiornamento.”

L'art. 66 aggiunge: “In ogni istituzione scolastica ed educativa il Piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti è deliberato dal Collegio dei docenti coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF, considerando anche esigenze ed opzioni individuali. Analogamente il DSGA predisporre il piano di formazione per il personale ATA.”

Pertanto, qualunque corso di aggiornamento proposto, oggi PTF d'istituto allegato al PTOF, deve avere l'approvazione del Collegio dei docenti a cui spetta deliberare.

Una volta che il collegio delibera il corso di aggiornamento la frequenza si intende vincolante per tutti i docenti, a meno che il docente non abbia fatto rilevare e fatto inserire nel verbale che registra la seduta il suo dissenso o comunque la sua volontà a non partecipare al corso.

Siracusa, 04 Settembre 2024

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Simonetta Arnone
(firmato digitalmente)